

PROCEDIMENTO CIVILE
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 18-01-2018) 21-03-2018, n. 6998

PROCEDIMENTO CIVILE
Ricorso per cassazione

Fatto - Diritto **P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12686-2015 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. già (OMISSIS) S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del curatore fallimentare p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POSTUMIA n. 1, presso lo studio dell'avvocato NICOLA GIANCASPRO, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO MACCIOTTA;

- ricorrente -

contro

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAR ROSSO n. 61, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO FERRANTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GINO PANARESE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 149/2015 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Collegio:

rilevato che, con ricorso notificato il 7 maggio 2015, il (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata in data 26 febbraio 2015, con la quale la Corte di appello di Cagliari ha respinto la domanda di condanna di R.L., quale amministratore della società poi fallita, al risarcimento dei danni ai sensi della *L.Fall. art. 146*;

che R.L. resiste con controricorso, illustrato anche da memoria;

considerato che con l'unico motivo di ricorso la curatela fallimentare lamenta la violazione o falsa applicazione *dell'art. 2392 c.c.*, in relazione *all'art. 1710 c.c.*, nella quale la Corte di merito sarebbe incorsa escludendo la responsabilità del R., già componente del Consiglio di amministrazione della società poi fallita, sulla base di elementi estranei alla previsione di legge, quali la particolare natura dei compiti a lui demandati nell'ambito del consiglio di amministrazione (direzione tecnica degli stabilimenti aziendali attivati e da attivare) e la brevità del periodo di vigenza in carica (71 giorni);

ritenuto di disporre la redazione della motivazione in forma semplificata;

ritenuto che, in linea generale, costituisce in effetti principio costantemente affermato da questa Corte (cfr. ex multis: Cass. sentenza n. 22911 del 11/11/2010) quello secondo cui *l'art. 2392 c.c.*, - nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal *D.Lgs. n. 6 del 2003*, impone a tutti gli amministratori un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione che non viene meno nella ipotesi di attribuzioni proprie di uno o più amministratori, restando anche in tal caso a carico dei medesimi l'onere della prova di essersi diligentemente attivati per porre rimedio alle illegittimità rilevate;

che, tuttavia, si è del pari ritenuto che alla regola di porre a carico solidale di tutti gli amministratori le conseguenze delle rilevate illegittimità contabili e di gestione della società è legittimo fare eccezione per quegli amministratori che avevano assunto l'incarico da troppo breve tempo per poter ragionevolmente supporre che si fossero già resi conto della situazione e che fossero in grado d'intervenire con utili strumenti correttivi (cfr. ex multis: Cass. sentenza n. 3032 del 15/02/2005);

che, nella specie, la Corte di merito non ha mancato tra l'altro di evidenziare come il R., avendo assunto la carica nel corso della assemblea straordinaria del 21 giugno 1993 - dopo che era stato approvato il bilancio dell'ultimo esercizio e deliberato l'aumento del capitale sociale con integrale eliminazione della perdita da esso emergente- e rassegnato le proprie dimissioni in data 1 settembre 1993, non avesse avuto modo, in quel breve tempo, di rendersi conto delle illegittimità contabili rilevate dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio in quel bilancio, a lui non ascrivibile, tali da far ritenere il capitale sociale, in apparenza regolarmente ricostituito, in effetti perduto;

che la generica affermazione di segno opposto, contenuta in ricorso, si mostra inammissibile, anche ex [art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 5 (nuovo testo), essendo priva di ogni riferimento ad un omesso esame di specifici fatti decisivi discussi dalle parti, così come inammissibile si palesa la contestazione avverso la ritenuta mancanza di prova in atti della omissione di versamento dei contributi di legge nel periodo di permanenza in carica del R., che il ricorrente formula senza esporre le specifiche indicazioni richieste [dall'art. 366 c.p.c.](#), comma 1, n. 6;

ritenuto, pertanto, che il rigetto del ricorso si impone, con la conseguente condanna del ricorrente, in ragione della sua soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 7.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre spese generali forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1](#) quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2018
